

Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dei comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuornè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli nei giorni 29 e 30 giugno 2024

Con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025**, pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2025**, è prorogato di ulteriori dodici mesi, ovvero **sino al 7 agosto 2026** (in precedenza al 7 agosto 2025), lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dei comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuornè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli, nei giorni 29 e 30 giugno 2024. Conseguentemente è stato prorogato il termine per la sospensione delle rate dei mutui (disposta dall'art. 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21.08.2024, n. 1.096) in capo ai soggetti titolari di mutui relativi ad immobili sgomberati/danneggiati in seguito ai suddetti eventi calamitosi.

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I soggetti titolari di mutui stipulati **entro il 30 giugno 2024** e attualmente in essere con Intesa Sanpaolo, relativi a edifici sgomberati/danneggiati, anche parzialmente, ubicati all'interno del territorio individuato dalla **Delibera del Consiglio dei Ministri del 07.08.2024 (territorio dei comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuornè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli)**, hanno il diritto di **richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere, per ulteriori 12 mesi, sino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile danneggiato e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, ovvero sino al 7 agosto 2026** – optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota

capitale – **previa presentazione di autocertificazione del danno subito** resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.

Destinatari dell'iniziativa

Client Privati – mutui ipotecari e fondiari

I Clienti interessati possono chiedere al proprio Ufficio Postale di riferimento la sospensione del pagamento delle rate, preferibilmente entro il 15 luglio 2026 e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (7 agosto 2026), sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta nel quale dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale). La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca e dovrà essere corredata da un'autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione. Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. In presenza di rate scadute e non pagate in data successiva all'evento tali rate saranno ricomprese nella sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del mutuo, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore a 15 anni. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (selezionabile solo se la durata residua è inferiore a 15 anni).

Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario previsto dal mutuo, con l'aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del mutuo. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente, né sono richieste garanzie ulteriori.

Per maggiori informazioni e per formalizzare la richiesta di sospensione occorre rivolgersi all'Ufficio Postale di riferimento.

Agosto 2025

Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione

A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate del mutuo riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione e una simulazione relativa all'ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.

Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell'intera rata

A seguito dell'avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. In presenza di rate scadute e non pagate in data successiva all'evento tali rate saranno ricomprese nella sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del mutuo, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se

inferiore a 15 anni. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (selezionabile solo se la durata residua è inferiore a 15 anni).

Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario previsto dal mutuo, con l'aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

Esempio con gli effetti della sospensione dell'intera rata per un mutuo a tasso fisso

Mutuo erogato a ottobre 2018

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 2,17%

Durata: 20 anni

Numero rate da rimborsare: 240

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 513,97 euro

Decorrenza sospensione: 01.08.2025, dopo il pagamento della rata n. 79

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 71.736,63 euro

Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni

Sospendendo il pagamento di 12 rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 1.556,68 euro.

Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l'importo da aggiungere alle singole rate è pari a 25,94 euro al mese.

La sospensione comporta l'allungamento del piano di ammortamento di 12 mesi, con un aumento dell'ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.556,68 euro.

L'esempio sopra riportato non considera eventuali precedenti sospensioni concesse dalla Banca.

Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale

A seguito dell'avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del mutuo. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso

Mutuo erogato a ottobre 2018

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 2,17%

Durata: 20 anni

Numero rate da rimborsare: 240

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 513,97 euro

Decorrenza sospensione: 01.08.2025, dopo il pagamento della rata n. 79

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 71.736,63 euro

Sospendendo il pagamento di 12 rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 1.556,68 euro.

La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 129,72 euro.

La sospensione comporta l'allungamento del piano di ammortamento di 12 mesi, con un aumento dell'ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.556,68 euro.

L'esempio sopra riportato non considera eventuali precedenti sospensioni concesse dalla Banca.

Informativa Polizze Assicurative

Qualora in relazione al mutuo sia stata stipulata una polizza assicurativa emessa da Poste Assicura S.p.A e Poste Vita S.p.A. la modifica dei termini di rimborso del mutuo comporta la variazione della scadenza della polizza per la stessa durata della sospensione delle rate di mutuo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Compagnia di riferimento.